

## **TI\_GERICHTE 33.2002.69 vom 3. Oktober 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-10-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2002.69](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2002.69)

FR: TI\_GERICHTE 33.2002.69 du 3 octobre 2002

IT: TI\_GERICHTE 33.2002.69 del 3 ottobre 2002

### **Volltext**

Incarto n.33.2002.69

TB

Lugano

6 febbraio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 22 ottobre 2002 interposto da

---

contro

la decisione del 3 ottobre 2002 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 22 gennaio 2003 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;

vista la lettera 3 febbraio 2003 del rappresentante dell'insorgente che dichiara di ritirare il ricorso;

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:

2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.